

Allegato "C" al n. 14892 di racc.

STATUTO

Art. 1) E' costituita per volontà dell'ing. Luigi Danieli la
"FONDAZIONE LUIGI DANIELI - Ente Filantropico del Terzo Set-
tore"

Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la denominazione sociale deve essere accompagnata dall'indicazione di Ente del Terzo Settore (in breve: ETS).
La Fondazione ha sede in Buttrio, Udine.

Art. 2) La Fondazione, organizzazione non lucrativa d'utilità sociale, ha per scopo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale attraverso:

A) la prestazione di assistenza socio-sanitaria, ad integrazione di quella fornita dalle istituzioni pubbliche all'uopo operanti, con erogazioni (dirette od indirette) a favore e nei confronti di persone residenti nel Comune di Buttrio, secondo le decisioni di intervento che potranno essere assunte dal Consiglio di Amministrazione, ovvero - in altro caso, al di fuori di quell'ambito - a favore e nei confronti di:

- ex dipendenti che siano andati in quiescenza, o comunque abbiano cessato ogni attività lavorativa, in precedenza svolta presso la Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. o altra società del Gruppo;

- loro familiari o congiunti o terzi affetti da gravi infermità;

quando le altre forme di assistenza (pubblica o privata) non siano in grado di fornire - o comunque non forniscano tempestivamente od a sufficienza - la necessaria assistenza (sanitaria o paramedica) a domicilio o presso istituti specializzati.

Le convenzioni che potranno essere stipulate con enti, associazioni e società private prevederanno facilitazioni di carattere sociale o sanitario in favore dei soggetti che - in forza del presente statuto - risultino beneficiari delle forme di assistenza erogate e delle iniziative assunte in proposito dalla Fondazione;

B) l'assunzione di iniziative di carattere sociale e culturale, finalizzate a migliorare la qualità della vita; a tal fine, la Fondazione potrà procedere alla organizzazione ed alla gestione di attività di interesse sociale, culturale, artistico o ricreativo, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e le altre attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo Settore ("CTS"), sue successive modifiche ed integrazioni; può organizzare al suo interno, ove lo ritenga opportuno, un circolo destinato alle finalità di cui sopra, gestendolo separatamente.

L'atto costitutivo ovvero quelli modificativi delle norme di funzionamento del circolo dovranno essere approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione a maggioranza as-

soluta dei suoi componenti in carica; la Fondazione potrà altresì promuovere la costituzione, ovvero collaborare, partecipare e sostenere - anche mediante attribuzione di beni - agli enti, le associazioni o i circoli che siano (o si ripromettano di essere) attivi nella promozione di cultura, socialità e solidarietà. —————

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, o di quelle che per natura siano accessorie e sussidiarie alle attività statutarie, in quanto strumentali e integrative delle stesse. —————

Art. 3) Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai titoli azionari apportati dal Fondatore e descritti nell'atto costitutivo. —————

Tale patrimonio potrà incrementarsi con le oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni da parte di enti pubblici e privati, da aziende, da persone fisiche, nonché mediante le somme che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deciderà di prelevare dai redditi gestionali per destinarli ad aumento del patrimonio stesso. —————

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento dei mezzi finanziari - che, come sopra, perverranno alla Fondazione - nel modo che riterrà più sicuro e redditizio: a questo fine potrà anche sostituire parte o tutti i titoli azionari descritti nell'atto costitutivo - nonché ogni altro bene compreso nel patrimonio indisponibile - mediante alienazione o concambio con altri beni (titoli azionari ufficialmente quotati in borsa, titoli obbligazionari emessi da enti o aziende primarie appartenenti a Stati in possesso di rating pari o superiore a quello attribuito alle emissioni dello Stato Italiano, fondi d'investimento italiani od internazionali gestiti da primarie S.I.M. e/o aziende bancarie, titoli di stato e/o assimilati, beni immobili) a condizione che all'atto dell'operazione non emerga una diminuzione nel valore complessivo di mercato tra beni precedenti e nuovi e che sia ragionevolmente atteso, sempre secondo le prospettive di mercato, un beneficio nel reddito prodotto dal nuovo investimento rispetto al precedente. —————

Art. 4) La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del patrimonio e con le altre entrate (oblazioni, donazioni, legati, ecc.) non espressamente finalizzate - per decisione dei donatori e/o del Consiglio di Amministrazione - ad incremento del patrimonio stesso. ————

Art. 5) La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di undici membri, prescelti dal Consiglio di amministrazione della Fondazione e dallo stesso nominati. —————

Non può essere nominato amministratore - e, se nominato, decade - chi si trova nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 c.c.; all'atto della nomina de-

vono essere verificati - secondo quanto previsto dall'art. 2387 c.c. - i suoi requisiti di onorabilità ed indipendenza. Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono singolarmente rieleggibili e scadono tutti assieme, in occasione della riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di carica. -----

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, rispetto al numero dei componenti fissato dal Consiglio di amministrazione, l'intero Consiglio decade.-----

Fino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, i componenti l'organo in scadenza rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione.-----

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di amministrazione provvede alla loro sostituzione; il mandato dei nuovi nominati scadrà assieme a quella degli altri componenti il Consiglio di amministrazione in carica.-----

Nell'impossibilità per il Consiglio di Amministrazione di decidere sulla integrazione al minimo, sulla sostituzione o sul rinnovo dell'intero Consiglio di amministrazione nel corso di due riunioni successive, ovvero entro i 30 giorni dalla carenza del numero ovvero dalla scadenza del precedente mandato/dalla decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione, la designazione degli amministratori mancanti a raggiungere il numero minimo dei componenti (per il resto costituito dai candidati che siano stati designati con le maggioranze previste) sarà devoluta al Presidente del Tribunale di Udine e sarà operata fra gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Udine. -----

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è presieduto da persona facente parte del Consiglio di amministrazione stesso e dal medesimo designata; il nominato assume la veste di Presidente della Fondazione.-----

Art. 6) Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare - dopo averne stabilito il numero - nomina a maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica (con votazione separata, che riguarda i singoli candidati proposti) i membri del Consiglio di Amministrazione per i tre esercizi successivi alla propria scadenza/decadenza ed integra i componenti mancanti del Consiglio di Amministrazione in carica. Nomina con le stesse maggioranze il Presidente, l'organo di controllo e il revisore previsto dal successivo articolo 10, nonché - se lo ritiene opportuno - un Vicepresidente (che opererà con tutti i poteri di quello tutte le volte in cui il Presidente sia assente od impedito) ed un Consigliere Delegato (al quale potrà essere attribuita anche la rappresentanza legale). Approva con le formalità e le maggioranze di cui al successivo art. 7, valide anche per le previ-

sioni di seguito riportate e per tutte le altre attività di amministrazione non diversamente specificate, il bilancio preventivo dell'anno successivo entro il mese di ottobre di ciascun anno ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente entro il mese di aprile. Delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni, dei lasciti, nonché gli acquisti - anche se da comprendere nel patrimonio indisponibile - di beni mobili ed immobili, nonché le alienazioni degli stessi. Delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti, associazioni o privati. Provvede all'istituzione, all'organizzazione ed al coordinamento degli uffici della Fondazione. Delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente, al Vicepresidente ed al Consigliere Delegato (se nominati), in aggiunta a quelli già loro spettanti per statuto. Delibera le modifiche dello statuto con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri di amministrazione in carica. —————

La tenuta dei libri e della contabilità, la predisposizione dei bilanci in vista dell'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, nonché la gestione della cassa della Fondazione, compresi i conti correnti ed i depositi bancari e/o postali, sono affidate a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione. —————

Art. 7) Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. —————

La convocazione contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno da trattare è fatta con invito scritto o tramite e-mail inoltrata almeno un giorno prima della data prevista per la riunione, accertando che l'invito sia pervenuto entro tale termine al destinatario. —————

Il Presidente presiede le riunioni: in caso di suo impedimento, lo sostituirà il Vicepresidente - se nominato - ed in caso di impedimento anche di questi, il consigliere di amministrazione più anziano di età. —————

Il Consiglio di amministrazione può deliberare con la presenza - eventualmente anche in audioconferenza - di almeno la metà dei componenti in carica, quando il presente statuto non richieda maggioranze diverse. —————

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente della riunione. —————

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro ed essere sottoscritti dal Presidente della riunione e dal segretario, quest'ultimo nominato dallo stesso Presidente in occasione di ogni riunione. —————

Art. 8) I componenti del Consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta; ad essi

possono venire rimborsate soltanto le spese vive e documentate eventualmente sostenute per necessità del loro ufficio.——

Art. 9) Il presidente del Consiglio di Amministrazione - od in sua vece il Vicepresidente ed eventualmente il Consigliere Delegato su specifica attribuzione - ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; la firma del Vicepresidente fa piena prova verso i terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente; il Presidente - il Vicepresidente - esercita i poteri di ordinaria amministrazione e può nominare procuratori o delegati determinandone le attribuzioni; dà attuazione alle delibere del Consiglio di amministrazione.———

Art. 10) La Fondazione ha obbligo di nominare - con durata triennale della carica - un organo di controllo (anche monocratico), osservando le disposizioni di cui all'art. 2397 c.c. e con le incompatibilità e decadenze di cui all'art. 2399 c.c.; la Fondazione deve altresì nominare - con la medesima periodicità di carica - un revisore legale dei conti (qualora la revisione non venga affidata all'organo di controllo) al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.———

Art. 11) L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ciascun anno. Gli eventuali utili ed avanzi di gestione saranno impiegati per la valorizzazione delle attività istituzionali o ad esse direttamente connesse di cui al precedente art. 2, o destinati dal Consiglio di amministrazione, come da art. 3, ad incremento patrimoniale. ———

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi o riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la distribuzione o destinazione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore degli altri Enti del Terzo Settore che, per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura. ——
Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili od avanzi di gestione le fattispecie previste dall'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.———

Art. 12) In caso di scioglimento, da qualsiasi causa determinato, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere l'eventuale proprio patrimonio residuante dalla liquidazione - previo parere positivo obbligatorio dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii. - ad altri Enti del Terzo Settore che abbiano finalità simili a quelle della "FONDAZIONE LUIGI DANIELI - Ente Filantropico del Terzo Settore" (secondo le deliberazioni che saranno motivatamente assunte dal Consiglio di amministrazione) o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.———

Art. 13) Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.———
F.to Anna Chiara Danieli———

Lucia Peresson, notaio

Allegato "C" al n. 14892 di racc.

STATUTO

Art. 1) E' costituita per volontà dell'ing. Luigi Danieli la
"FONDAZIONE LUIGI DANIELI - Ente Filantropico del Terzo Set-
tore"

Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la denominazione sociale deve essere accompagnata dall'indicazione di Ente del Terzo Settore (in breve: ETS).
La Fondazione ha sede in Buttrio, Udine.

Art. 2) La Fondazione, organizzazione non lucrativa d'utilità sociale, ha per scopo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale attraverso:

A) la prestazione di assistenza socio-sanitaria, ad integrazione di quella fornita dalle istituzioni pubbliche all'uopo operanti, con erogazioni (dirette od indirette) a favore e nei confronti di persone residenti nel Comune di Buttrio, secondo le decisioni di intervento che potranno essere assunte dal Consiglio di Amministrazione, ovvero - in altro caso, al di fuori di quell'ambito - a favore e nei confronti di:

- ex dipendenti che siano andati in quiescenza, o comunque abbiano cessato ogni attività lavorativa, in precedenza svolta presso la Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. o altra società del Gruppo;

- loro familiari o congiunti o terzi affetti da gravi infermità;

quando le altre forme di assistenza (pubblica o privata) non siano in grado di fornire - o comunque non forniscano tempestivamente od a sufficienza - la necessaria assistenza (sanitaria o paramedica) a domicilio o presso istituti specializzati.

Le convenzioni che potranno essere stipulate con enti, associazioni e società private prevederanno facilitazioni di carattere sociale o sanitario in favore dei soggetti che - in forza del presente statuto - risultino beneficiari delle forme di assistenza erogate e delle iniziative assunte in proposito dalla Fondazione;

B) l'assunzione di iniziative di carattere sociale e culturale, finalizzate a migliorare la qualità della vita; a tal fine, la Fondazione potrà procedere alla organizzazione ed alla gestione di attività di interesse sociale, culturale, artistico o ricreativo, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e le altre attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo Settore ("CTS"), sue successive modifiche ed integrazioni; può organizzare al suo interno, ove lo ritenga opportuno, un circolo destinato alle finalità di cui sopra, gestendolo separatamente.

L'atto costitutivo ovvero quelli modificativi delle norme di funzionamento del circolo dovranno essere approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione a maggioranza as-

soluta dei suoi componenti in carica; la Fondazione potrà altresì promuovere la costituzione, ovvero collaborare, partecipare e sostenere - anche mediante attribuzione di beni - agli enti, le associazioni o i circoli che siano (o si ripromettano di essere) attivi nella promozione di cultura, socialità e solidarietà. —————

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, o di quelle che per natura siano accessorie e sussidiarie alle attività statutarie, in quanto strumentali e integrative delle stesse. —————

Art. 3) Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dai titoli azionari apportati dal Fondatore e descritti nell'atto costitutivo. —————

Tale patrimonio potrà incrementarsi con le oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni da parte di enti pubblici e privati, da aziende, da persone fisiche, nonché mediante le somme che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deciderà di prelevare dai redditi gestionali per destinarli ad aumento del patrimonio stesso. —————

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento dei mezzi finanziari - che, come sopra, perverranno alla Fondazione - nel modo che riterrà più sicuro e redditizio: a questo fine potrà anche sostituire parte o tutti i titoli azionari descritti nell'atto costitutivo - nonché ogni altro bene compreso nel patrimonio indisponibile - mediante alienazione o concambio con altri beni (titoli azionari ufficialmente quotati in borsa, titoli obbligazionari emessi da enti o aziende primarie appartenenti a Stati in possesso di rating pari o superiore a quello attribuito alle emissioni dello Stato Italiano, fondi d'investimento italiani od internazionali gestiti da primarie S.I.M. e/o aziende bancarie, titoli di stato e/o assimilati, beni immobili) a condizione che all'atto dell'operazione non emerga una diminuzione nel valore complessivo di mercato tra beni precedenti e nuovi e che sia ragionevolmente atteso, sempre secondo le prospettive di mercato, un beneficio nel reddito prodotto dal nuovo investimento rispetto al precedente. —————

Art. 4) La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del patrimonio e con le altre entrate (oblazioni, donazioni, legati, ecc.) non espressamente finalizzate - per decisione dei donatori e/o del Consiglio di Amministrazione - ad incremento del patrimonio stesso. ————

Art. 5) La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di undici membri, prescelti dal Consiglio di amministrazione della Fondazione e dallo stesso nominati. —————

Non può essere nominato amministratore - e, se nominato, decade - chi si trova nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 c.c.; all'atto della nomina de-

vono essere verificati - secondo quanto previsto dall'art. 2387 c.c. - i suoi requisiti di onorabilità ed indipendenza. Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono singolarmente rieleggibili e scadono tutti assieme, in occasione della riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di carica. -----

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza degli amministratori in carica, rispetto al numero dei componenti fissato dal Consiglio di amministrazione, l'intero Consiglio decade.-----

Fino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, i componenti l'organo in scadenza rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione.-----

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di amministrazione provvede alla loro sostituzione; il mandato dei nuovi nominati scadrà assieme a quella degli altri componenti il Consiglio di amministrazione in carica.-----

Nell'impossibilità per il Consiglio di Amministrazione di decidere sulla integrazione al minimo, sulla sostituzione o sul rinnovo dell'intero Consiglio di amministrazione nel corso di due riunioni successive, ovvero entro i 30 giorni dalla carenza del numero ovvero dalla scadenza del precedente mandato/dalla decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione, la designazione degli amministratori mancanti a raggiungere il numero minimo dei componenti (per il resto costituito dai candidati che siano stati designati con le maggioranze previste) sarà devoluta al Presidente del Tribunale di Udine e sarà operata fra gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Udine. -----

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è presieduto da persona facente parte del Consiglio di amministrazione stesso e dal medesimo designata; il nominato assume la veste di Presidente della Fondazione.-----

Art. 6) Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare - dopo averne stabilito il numero - nomina a maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica (con votazione separata, che riguarda i singoli candidati proposti) i membri del Consiglio di Amministrazione per i tre esercizi successivi alla propria scadenza/decadenza ed integra i componenti mancanti del Consiglio di Amministrazione in carica. Nomina con le stesse maggioranze il Presidente, l'organo di controllo e il revisore previsto dal successivo articolo 10, nonché - se lo ritiene opportuno - un Vicepresidente (che opererà con tutti i poteri di quello tutte le volte in cui il Presidente sia assente od impedito) ed un Consigliere Delegato (al quale potrà essere attribuita anche la rappresentanza legale). Approva con le formalità e le maggioranze di cui al successivo art. 7, valide anche per le previ-

sioni di seguito riportate e per tutte le altre attività di amministrazione non diversamente specificate, il bilancio preventivo dell'anno successivo entro il mese di ottobre di ciascun anno ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente entro il mese di aprile. Delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni, dei lasciti, nonché gli acquisti - anche se da comprendere nel patrimonio indisponibile - di beni mobili ed immobili, nonché le alienazioni degli stessi. Delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti, associazioni o privati. Provvede all'istituzione, all'organizzazione ed al coordinamento degli uffici della Fondazione. Delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente, al Vicepresidente ed al Consigliere Delegato (se nominati), in aggiunta a quelli già loro spettanti per statuto. Delibera le modifiche dello statuto con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri di amministrazione in carica. —————

La tenuta dei libri e della contabilità, la predisposizione dei bilanci in vista dell'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, nonché la gestione della cassa della Fondazione, compresi i conti correnti ed i depositi bancari e/o postali, sono affidate a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione. —————

Art. 7) Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. —————

La convocazione contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno da trattare è fatta con invito scritto o tramite e-mail inoltrata almeno un giorno prima della data prevista per la riunione, accertando che l'invito sia pervenuto entro tale termine al destinatario. —————

Il Presidente presiede le riunioni: in caso di suo impedimento, lo sostituirà il Vicepresidente - se nominato - ed in caso di impedimento anche di questi, il consigliere di amministrazione più anziano di età. —————

Il Consiglio di amministrazione può deliberare con la presenza - eventualmente anche in audioconferenza - di almeno la metà dei componenti in carica, quando il presente statuto non richieda maggioranze diverse. —————

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente della riunione. —————

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro ed essere sottoscritti dal Presidente della riunione e dal segretario, quest'ultimo nominato dallo stesso Presidente in occasione di ogni riunione. —————

Art. 8) I componenti del Consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta; ad essi

possono venire rimborsate soltanto le spese vive e documentate eventualmente sostenute per necessità del loro ufficio.——

Art. 9) Il presidente del Consiglio di Amministrazione - od in sua vece il Vicepresidente ed eventualmente il Consigliere Delegato su specifica attribuzione - ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; la firma del Vicepresidente fa piena prova verso i terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente; il Presidente - il Vicepresidente - esercita i poteri di ordinaria amministrazione e può nominare procuratori o delegati determinandone le attribuzioni; dà attuazione alle delibere del Consiglio di amministrazione.———

Art. 10) La Fondazione ha obbligo di nominare - con durata triennale della carica - un organo di controllo (anche monocratico), osservando le disposizioni di cui all'art. 2397 c.c. e con le incompatibilità e decadenze di cui all'art. 2399 c.c.; la Fondazione deve altresì nominare - con la medesima periodicità di carica - un revisore legale dei conti (qualora la revisione non venga affidata all'organo di controllo) al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.———

Art. 11) L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentun dicembre di ciascun anno. Gli eventuali utili ed avanzi di gestione saranno impiegati per la valorizzazione delle attività istituzionali o ad esse direttamente connesse di cui al precedente art. 2, o destinati dal Consiglio di amministrazione, come da art. 3, ad incremento patrimoniale. ———

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi o riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la distribuzione o destinazione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore degli altri Enti del Terzo Settore che, per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura. ——
Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili od avanzi di gestione le fattispecie previste dall'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii.———

Art. 12) In caso di scioglimento, da qualsiasi causa determinato, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere l'eventuale proprio patrimonio residuante dalla liquidazione - previo parere positivo obbligatorio dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii. - ad altri Enti del Terzo Settore che abbiano finalità simili a quelle della "FONDAZIONE LUIGI DANIELI - Ente Filantropico del Terzo Settore" (secondo le deliberazioni che saranno motivatamente assunte dal Consiglio di amministrazione) o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.———

Art. 13) Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.———
F.to Anna Chiara Danieli———

Lucia Peresson, notaio